



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 148/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30886 del Registro di Segreteria, proposto da

F. F. G. (Omissis), nato a Omissis , il Omissis e residente in Omissis, via Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Manduria, Piazza Vittorio Emanuele II, 20 c, presso lo studio dei difensori (studio LEGALI@)

ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, elettivamente domiciliato presso la sede del Ministero sita in Roma, Viale dell'Esercito n. 178-186

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: riconoscere il diritto del ricorrente a percepire tutti gli arretrati di pensione dalla cessazione del servizio e non dalla domanda di pensione; riconoscere che la pensione privilegiata ordinaria in questione, per come riconosciuta e liquidata, è inferiore a quanto per legge spettante; per l'effetto riconoscere che la pensione in godimento alla parte ricorrente debba essere riliquidata comprendendo integralmente i benefici e gli aumenti sopra precisati; di conseguenza, ordinare alle Amministrazioni competenti di rideterminare la pensione del ricorrente, includendo tutti i benefici e le maggiorazioni sopra riportate; riconoscere altresì il diritto del ricorrente a percepire sulla pensione l'intera indennità integrativa speciale; su ciascun importo così dovuto, riconoscere il diritto a percepire su ciascun arretrato interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, dal dì dell'insorgenza del diritto e fino all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese da distrarsi in favore degli Avvocati antistatari.

Per gli enti resistenti: respingere il ricorso, con vittoria di spese.

FATTO

Il Sig. F. ha prestato servizio, in qualità di Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, dal Omissis al Omissis, per un totale di 16 anni 08 mesi e 25 giorni di servizio militare.

In data Omissis, mentre era in servizio in località Omissis, il militare è stato coinvolto in un grave incidente stradale.

Con modello "C" n. Omissis redatto in data Omissis la lesione riportata dal F. e diagnosticata "Omissis" è stata giudicata dipendente da causa di servizio.

Dopo aver fruito di 1.160 giorni di aspettativa (dal Omissis al Omissis) per l'infermità dipendente da causa di servizio "Omissis", con il Processo verbale ML/G n. Omissis in data Omissis, emesso dalla Commissione Medica di 2^a istanza della Regione Militare Nord, il militare è stato giudicato "Omissis".

Con domanda in data Omissis, il ricorrente ha esercitato l'opzione al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, in alternativa al collocamento in congedo.

L'effettiva assunzione nei ruoli civili della Difesa è avvenuta a far data dal Omissis, a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro datato Omissis.

Con istanza presentata alla Sede INPS in via telematica in data Omissis, il Sig. F. ha chiesto la pensione privilegiata ordinaria per le infermità "Omissis".

La Commissione Medica Ospedaliera 1^a di Milano - Dipartimento militare di medicina legale di Milano - con il p.v. modello BL/B nr. Omissis in data Omissis ha giudicato le infermità sofferte da militare, ascrivibili alla 2^a ctg Tab A.

Dopo alcuni passaggi amministrativi, con il Decreto nr. M_D GPREV Omissis, del Omissis, l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 167, comma 2 e 191, comma 3 del D.P.R. 1092/73 (liquidazione a domanda del trattamento privilegiato e conseguente decorrenza del pagamento), ha conferito al Sig. F. la pensione privilegiata a.l. di 2^a ctg. Tab.A. pari ad Euro 23.039,95 a decorrere dal 01.08.2018 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda del 23.07.2018 ex art. 191 comma 3 del D.P.R. 1092/93), e da durare a vita.

Il citato trattamento pensionistico è stato liquidato ai sensi dell'art 67, 2 comma, ovvero secondo il sistema percentualistico, consistente nel 90% della base pensionabile.

Il sig. F. ha lamentato, dapprima in sede amministrativa e ora nella presente sede giudiziale, l'erroneità per difetto del proprio trattamento di quiescenza, per le seguenti ragioni: 1) erronea decorrenza del trattamento privilegiato dalla data della domanda amministrativa anziché dal giorno della cessazione dal servizio militare; 2) mancato riconoscimento per intero della Indennità Integrativa Speciale, anziché in quota percentuale; 3) mancata attribuzione della Indennità Speciale Annuale prevista dall'art. 32 L.599/1954; 4) mancato riconoscimento dei benefici di cui alla legge 336/1970; 5) mancata inclusione, nel calcolo del trattamento pensionistico, dei cc.dd. sei scatti di cui all'art. 4 D.Lgs.165/1997; 6) mancato riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1801 del D.Lgs.66/2010 C.O.M..

Si sono costituiti l'INPS e il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto della domanda avversaria (l'INPS eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva).

All'udienza del 08.10.2025 La causa è stata trattenuta in decisione (art. 167 comma 1 del Codice di Giustizia Contabile).

DIRITTO

I motivi di ricorso sono infondati.

1) Secondo l'art. 191 comma 3 d.P.R. 1092/1973 *per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti.*

L'art. 167 DPR 1092 /1973 dispone che: *il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.*

Per giurisprudenza consolidata, l'art. 167 d.P.R. 1092/1973 deve intendersi riferito “alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d'ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell'interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (...), ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi analoghi a quello in esame – di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - la domanda dell'interessato con la quale questi chieda il trattamento privilegiato debba considerarsi il dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d'ufficio poiché l'interessato non è definitivamente “cessato dal servizio”. (...). Tale regola ha trovato riscontro nella giurisprudenza d'appello e di questa Sezione in particolare (cfr. Sez. III sent. n. 138/2020; Sez. II, sent. n. 230/2020 e sent. n. 20/2021), con argomentazioni alle quali il Collegio intende dare seguito” (Corte conti Sezione Prima centrale di Appello n. 353 del 31 agosto 2023).

Quindi, “il legislatore del 1973 ha voluto creare una norma di favore per coloro che cessano dal servizio per causa di servizio e cioè per tutti coloro ai quali, per malattie e/o infortuni che trovano la loro causa nel servizio prestato, non residua alcuna capacità lavorativa e devono cessare dal servizio, con liquidazione di pensione privilegiata al militare non più idoneo ad alcun servizio e conseguente collocamento a riposo, non potendosi creare, pertanto, un parallelo fra detta norma e l'art. 923 del codice di giustizia militare che, invece, elenca in modo generico le cause di cessazione dal rapporto di impiego. Nel caso in esame abbiamo solo una parziale perdita della capacità lavorativa (specificata) con conseguente inidoneità al servizio militare e con capacità

lavorativa residua tale da rendere l'appellato idoneo al servizio civile, non meritevole pertanto, del trattamento di favore che spetta, come detto, solo nelle ipotesi di perdita totale di capacità lavorativa. Ne consegue che a tenore dell'art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, l'assegno pensionistico di privilegio deve avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda di riconoscimento anche per le ipotesi di transito nei ruoli civili. (cfr. Corte conti, Sez. II Giur. Centr. d'Appello n. 440/2022 in data 17.10.2022)” (Corte dei conti, sez. III di Appello, n. 216/2024).

Correttamente, nella specie, la decorrenza del trattamento pensionistico è stata computata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in applicazione dell'art. 191 comma 3 d.P.R. 1092/1973.

2) L'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede che: *con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.*

Secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte dei conti, “alla luce del tenore letterale della disposizione normativa su richiamata, l'indennità integrativa speciale è stata, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, inclusa tra le voci stipendiali, rientrando nella base pensionabile. Ne consegue che, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito conservare l'indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile (SSRR in sede giur., sent. n. 1/2009/QM e sent. n. 2/2006). L'indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione (Terza Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 179/2019). Il trattamento pensionistico è stato liquidato in favore dell'appellante in epoca successiva al 1° gennaio 2015 trovando, pertanto, applicazione la normativa dettata dalla su richiamata legge n. 724 del 1994 che ha conglobato l'indennità integrativa speciale nella base pensionabile” (Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 408/2023).

Le deroghe al principio del “conglobamento” dell'indennità integrativa speciale stabilite dall'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e dall'art. 59, comma 36,

della legge n. 449 del 1997, sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica, riguardando i dipendenti collocati in convalida per inidoneità al servizio anteriormente al 1° gennaio 1995 e cessati definitivamente in data successiva senza aver riacquisito l'idoneità (art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995); il personale che, raggiunto il limite d'età prima del 1° gennaio 1995, sia stato trattenuto in servizio, cessando in data successiva (art. 2, comma 20, legge n. 335/1995); il personale che abbia maturato al 1° gennaio 1995 un'anzianità di almeno 40 anni di servizio utile (art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997).

Il ricorrente non rientra in alcuno dei casi sopra descritti, e dunque non può usufruire della deroga normativa.

3) Secondo l'art. 32 L.599/1954 *al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile....omissis. L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque. L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.*

Nel caso di specie, il sig. F. non è in realtà “cessato dal servizio” per infermità ai sensi dell'art. 923 **lettera b** del Codice dell'Ordinamento Militare approvato con D.Lgs. n. 66/2010, ma è transitato nei ruoli civili del Ministero ai sensi della **lettera h** della norma citata: dunque non deve essergli liquidato il beneficio richiesto, in quanto spettante, per quanto interessa in questa sede, soltanto in caso di *infermità proveniente da causa di servizio* che abbia generato la cessazione definitiva del servizio stesso, e non il transito in altri ruoli.

4) Non competono al ricorrente i “benefici combattentistici” di cui alla legge 336/1970, essendo del tutto indimostrati i relativi presupposti.

Il ricorso, sul punto, è generico (“alla luce di quanto già dedotto in premessa e non smentito da controparte in sede precontenziosa, non v’è dubbio che, visto l’espletato servizio, al pensionato spettino anche i cd. benefici combattentistici”), né è precisato, sotto il profilo soggettivo, a quale categoria, tra quelle contemplate dall’art. 1 della legge citata, appartarrebbe il ricorrente (ex combattenti e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate).

5) “Il riconoscimento di un trattamento di pensione “*a domanda*” impedisce di riconoscere i sei scatti contributivi ex art. 4 del decreto legislativo 165/1997 dal momento che ... gli scatti vengono attribuiti d’ufficio, tranne per tutti coloro che cessano dal servizio “*a domanda*” che restano assoggettati al pagamento della restante contribuzione supplementare per il periodo intercorrente fra la data di collocamento in congedo e quella relativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, applicando l’aliquota sopra citata sugli emolumenti percepiti l’ultimo giorno del servizio” (Corte dei conti, sez I di Appello, n. 408/2023).

6) I benefici di cui all’art. 1801 del D.Lgs.66/2010 C.O.M. sono già stati riconosciuti e regolarmente liquidati.

In considerazione della particolarità e complessità delle questioni affrontate, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso; spese compensate.

Milano, 08.10.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13.10.2025

Il Direttore della Segreteria

(Salvatore Carvelli)

(firmato digitalmente)

